

N 4/2020**Prestazione per le imprese****Accordo nazionale 10 Settembre 2020****Incentivo occupazione****Quadro normativo**

Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione **“Incentivo occupazione”** in favore delle imprese aventi diritto, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile e a favorire il ricambio generazionale nel nostro settore. **A chi si rivolge**

Alle imprese con i seguenti requisiti:

che abbiano effettuato **assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato**, anche in apprendistato professionalizzante, **o trasformazioni di contratti a tempo determinato dal 1° gennaio 2020**;

in regola con i versamenti, sia al momento di presentazione della richiesta sia all’atto della compensazione, nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risultino iscritte, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione;

che **non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti** individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni. **Beneficio spettante**

L’incentivo è così strutturato:

600,00 euro riconosciuto sotto forma di **compensazione sui contributi dovuti** alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.

Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconosce **anche un voucher formazione di euro 150,00** da spendere per il lavoratore assunto, presso le Scuole Edili del sistema, **entro 180 giorni dall’assunzione**, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, **per un corso di formazione professionale (bonus formazione)**.

L’incentivo è riconosciuto *una tantum* per i **lavoratori che**, al momento dell’assunzione o della trasformazione, **non abbiano compiuto 30 anni** (29 anni e 364 giorni).

L’impresa può beneficiare dell’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni **non superiore al 30%** della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno

Cassa Edile/Edilcassa (30 Settembre / 1° Ottobre). Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa può essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione **di almeno 1 lavoratore**, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. **Cassa Edile competente**

L'impresa invia la richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione. **Presentazione della domanda**

L'impresa richiedente deve utilizzare la modulistica pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it nella sezione "Imprese" -> "Documenti" -> "**Modulistica**" ed inviarla, unitamente alla dichiarazione attestante i requisiti richiesti, via PEC all'indirizzo: fiocassaedilemilano.legalmail.it entro **30 giorni dalla data di assunzione**.

La Cassa Edile procederà alla formazione delle graduatorie con contestuale comunicazione alle imprese meritevoli:

entro il 30 Aprile di ogni anno -> per le domande presentate nel 1° semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 Marzo);

entro il 31 Ottobre di ogni anno -> per le domande presentate nel 2° semestre Cassa Edile (1° Aprile/30 Settembre).

In via eccezionale, nella sola fase di avvio, è stata concessa la presentazione delle domande per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2020 entro il 31 Ottobre 2020**. Le Casse Edili hanno conseguentemente provveduto a stilare le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese. **Mancato riconoscimento o revoca**

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni **nei 6 mesi successivi** comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, fatta eccezione per le ipotesi dei lavoratori che hanno accesso al pensionamento o al pre-pensionamento nell'arco di 24 mesi.

Per ulteriori dettagli si rimanda:
alla descrizione completa della prestazione
alle risposte alle Domande più frequenti (FAQ)

reperibili sul sito web www.cassaedilemilano.it nella sezione "Imprese" -> "**Servizi**".

